

# CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

## SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

Anni 2005 - 2006 - 2007

Il giorno 21 dicembre 2006, alle ore 15.30, presso la sede del Comune di Pordenone, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 18 dicembre 2006 e dichiarata immediatamente eseguibile, di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sull'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anni 2005-2006-2007, si sono presentati a rappresentanza della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale i sigg.:

### 1. La Delegazione trattante di parte pubblica:


PRESIDENTE: PAOLO GINI  
SEGRETARIO GENERALE

E

### 2. Le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. del Comune di Pordenone così rappresentate:

RSU - COMUNE PORDENONE	Maurizia Pasotti
ORGANIZZAZIONI SINDACALI:	
F.P. CGIL	Luca Munno
FPS CISL	Primo Tartari
UIL FPL	Maria Matilde Conforto
CSA	
UGL	Giovanni Della Toffola

Le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo, riguardante il personale dipendente, nell'identico testo di cui alla preintesa firmata in data 23 novembre 2006 e riportato di seguito:



## PREMESSE:

L'art. 4 del CCRL personale del Comparto unico, area enti locali stipulato il 1° agosto 2002 demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente la regolazione, fra l'altro, dei "criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 20, per le finalità previste dall'art. 21, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 21;"

Il successivo art. 6 del CCRL 1.8.2002 stabilisce che l'utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

In particolare il comma 4 del citato art. 6 stabilisce che i contratti collettivi decentrati integrativi stipulati, conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti decentrati;

Il CCDIT stipulato in data 31 ottobre 2003 ha dato completa disciplina a tutti gli istituti del salario accessorio finanziati con il fondo il parola, previsti nel CCRL 1.8.2002 e nei precedenti CCNL per la parte ancora in vigore;


Con CCDI stipulato in data 20 marzo 2006 è stato, fra l'altro, stabilito:

1. di destinare la somma di € 51.000,= del fondo anno 2005, per finanziare progressioni orizzontali, secondo quanto definito dal comma 3 dell'art. 43 del CCDIT o secondo quanto sarebbe stato definito in sede di contrattazione di Ente ai sensi del comma 5 dello stesso art. 43;
2. di rinviare a successivo accordo la revisione della disciplina stabilita dall'art. 24 del CCDIT 31 ottobre 2003 (Indennità di responsabilità), che avrebbe tenuto conto dell'adeguamento degli importi stabilito dall'art. 30 del CCRL 26.11.2004;
3. di accantonare l'importo complessivo di € 4.500,= dall'anno 2004, per la liquidazione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 30 comma 2 CCRL 2004;
4. di rinviare a successivo accordo la disciplina relativa alle "alte professionalità" di cui alla dichiarazione congiunta n. 3 al CCRL 2004, una volta acquisita la regolamentazione in sede di CCRL, con accantonamento a tale titolo di € 19.288,46 dal fondo 2003,;

Vista la nota dell'A.Re.Ra.N. del 14 luglio 2006 nella quale si è espressa a favore del possibile utilizzo delle risorse del fondo destinate alle "alte professionalità" sulla base degli accordi di 2° livello, in considerazione anche del contenuto dell'accordo (non ancora esecutivo) del 6 aprile 2006;

Dato atto che l'Amministrazione, sulla base di quanto sopra specificato, ha proseguito nell'applicazione degli istituti con le modalità ed importi unitari già stabiliti con i citati CCDIT del 2003 e CCDI del 2006;

Tutto quanto premesso, le parti concordano sul seguente testo:



**Art. 1 – PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 26 CCRL 2002 E ARTT. 43 e 44 CCDIT 2003)**

Per l'anno 2005 e a decorrere dal 1° gennaio 2005, è espletata una selezione per l'attribuzione dei passaggi di progressione orizzontale di cui all'art. 26 del CCRL 1° agosto 2002.

A tale selezione è destinata una somma di € 93.000,00=, finanziati con le risorse relative al "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" dell'anno 2005;


Come previsto all'art. 44 del CCDIT 2003, la selezione e conseguente attribuzione delle progressioni orizzontali avviene nel limite delle risorse destinate a tale titolo. La graduatoria pertanto si esaurisce con l'attribuzione in un'unica soluzione delle nuove posizioni economiche orizzontali.

La selezione è espletata con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 43 sopra indicato, con le seguenti modifiche e specificazioni:

1. la ripartizione del budget è effettuata, sulla base del personale di ruolo in servizio alla data del 1° gennaio 2005;
2. il personale incaricato di posizione organizzativa non costituisce settore a se stante ma è inserito nei rispettivi Settori di appartenenza;
3. non è ammesso alla selezione il personale progredito in categoria superiore per effetto di concorsi interni o progressioni verticali con inquadramento dal 1° gennaio 2004 e fino a tutto il 31 dicembre 2006;
4. non è ammesso alla selezione il personale incaricato a tutt'oggi delle funzioni di dirigente;
5. ai soli fini dell'utilizzo totale delle risorse destinate, l'espletamento della selezione avviene utilizzando un budget complessivo "virtuale", finalizzato alla formazione delle graduatorie senza produzione di somme residue;
6. l'Amministrazione si impegna ad incrementare ogni anno, a partire dall'anno 2005, il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, con la somma di € 10.000,00. L'incremento di cui al presente punto finanzia, nel 2005 e negli anni successivi, l'Istituto della produttività, per la parte attualmente finanziata con la parte fissa del fondo.

~~7. con riferimento al punteggio per anzianità i mesi di servizio sono considerati senza riferimento alla categoria o ex d.f. E considerata l'anzianità di servizio nel Comparto intendendosi come tale sia il Comparto Regioni EE.LL. che il Comparto Unico del Pubblico Impiego degli EE.LL. del F.V.G.;~~

Cont



HP 169

8. l'anzianità massima considerabile è fissata in 20 anni. Poiché l'argomento non rientra nell'oggetto della contrattazione per previsione del vigente CCDIT, la controparte sindacale ne prende atto;
9. l'anzianità minima prevista per l'ammissione è pari ad un anno di servizio, svolto interamente nell'ultimo periodo precedente la selezione, nel Comune di Pordenone, indipendentemente dalla categoria. Non rilevano ai fini del presente punto le assenze effettuate a qualsiasi titolo nonché il collocamento in aspettativa.

Per quanto non previsto dal presente contratto, trovano applicazione gli artt. 43 e 44 del CCDIT 31 ottobre 2003, nonché i Contratti Collettivi Regionali in vigore.


## ART. 2 - INDENNITA' DI RESPONSABILITA'

Per gli anni 2005 e 2006 continua ad applicarsi la disciplina già regolamentata con il più volte citato CCDIT 31 ottobre 2003, con adeguamento degli importi inferiori, al minimo stabilito dall'art. 30 del CCRL 2004 pari ad € 1.000,00 per l'intera annualità.

Con riferimento all'art. 47 del Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale, sottoscritto in data 31 ottobre 2003, che consente l'adeguamento di alcuni istituti disciplinati dallo stesso contratto alle singole realtà attraverso un accordo decentrato di Ente, la presente disciplina sostituisce integralmente l'art. 24 del CCDIT 31 ottobre 2003 citato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

1. Il fondo per far fronte al pagamento delle indennità di responsabilità, secondo la disciplina dell'art. 21, comma 2, lettera e) del CCRL 1.8.2002, così come modificato dall'art. 30 del CCRL 26.11.2004, deve essere rapportato alle responsabilità conferite;
2. Mutamenti organizzativi o gestionali, su cui è comunque effettuata la concertazione, e che prevedono prestazioni che comportano la assegnazione di indennità di responsabilità aggiuntive, trovano corrispondente finanziamento all'interno del fondo di cui all'art. 20 del CCRL 1.8.2001 e successive modificazioni.
3. Il sistema di conferimento delle indennità di responsabilità deve essere coerente con il sistema organizzativo impostato nell'Ente, deve remunerare l'esercizio delle funzioni effettivamente svolte e spetta pertanto unicamente per il periodo di servizio effettivamente prestato. Sono considerate le seguenti figure:

a) personale inquadrato nelle categorie D, PLB e PLC, individuate nella macrostruttura dell'Ente, con responsabilità di procedimento e struttura, anche se sovraordinata da un dipendente incaricato di posizione organizzativa, con importo di Euro 1350,00 annui lordi, correlato all'effettiva presenza in servizio ed al formale svolgimento delle mansioni. Per il personale a cui sono affidate le funzioni vicarie, anche di cat. C o PLA, e fermo restando le funzioni strettamente in carico alle figure

 The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the far right, there is a handwritten number '170'.

dirigenziali o di P.O., l'importo è corrisposto unicamente per il periodo di sostituzione dei titolari, ed è pari a Euro 1.350,00.

Per i periodi di sostituzione il compenso spettante al titolare è proporzionalmente ridotto.

b) Figure inquadrare nelle categorie B, C e PLA con funzioni di coordinamento, in via esclusiva, di personale anche di pari categoria, con importo di € 1.350,00 in caso di coordinamento di almeno 10 dipendenti, o di € 1.000,00 in caso di coordinamento di meno di 10 dipendenti. Gli importi sono correlati all'effettiva presenza in servizio ed allo svolgimento delle mansioni. Per il personale a cui sono affidate le funzioni vicarie, l'importo è corrisposto unicamente per il periodo di sostituzione dei titolari, ed è pari rispettivamente a € 1.350,00 ed € 1.000,00. Le figure che hanno titolo all'indennità di coordinamento sono: coordinatore squadre di operai, coordinatore del personale degli asili nido, coordinatore personale polizia municipale, coordinatore personale Casa Serena, coordinatore personale dell'assistenza domiciliare, animatori sociali.

Per i periodi di sostituzione il compenso spettante al titolare è proporzionalmente ridotto.

4. Il sistema deve consentire lo sviluppo dell'assunzione di responsabilità individuali e deve essere chiaro ed individuabile.




5. Il conferimento dell'indennità è effettuato dal Dirigente o Incaricato di Posizione organizzativa, sulla base delle funzioni e responsabilità assegnate e del periodo di effettivo svolgimento delle stesse.

### Art. 3 - INDENNITA' PER SPECIFICHE PROFESSIONALITA'

Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, al seguente personale spetta, con riferimento all'art. 21 comma 2 lett. j), del CCRL 1.8.2002, inserito dall'art. 30 del CCRL 26.11.2004, un'indennità come di seguito specificato:

1. personale appartenente alle categorie B, C e D, a cui sono attribuite con atto formale, e che esercitano, responsabilità derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato civile e anagrafe ed Ufficiale Elettorale nonché di Responsabile dei tributi, stabilite dalle leggi;
2. personale a cui sono attribuiti compiti di responsabilità in qualità di "archivisti informatici", "addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico" ed ai "formatori professionali";
3. messi notificatori per le funzioni di ufficiale giudiziario;
4. personale addetto ai servizi di protezione civile, con specifica responsabilità.

Il conferimento dell'indennità, di € 150,00 annui lordi per le categorie B e C e di € 300,00 annui lordi per la categoria D, è effettuato dal Dirigente o Incaricato di Posizione organizzativa, sulla base delle funzioni e responsabilità assegnate.

lowt    

Tale indennità è assorbita dall'indennità di responsabilità eventualmente corrisposta alle condizioni di cui al precedente art. 2.

#### Art. 4 – COMPENSO PER LE "ALTE PROFESSIONALITÀ"


Vista la nota A.Re.Ra.N. del 14 luglio 2006 citata in premessa, le parti concordano di non dare regolamentazione all'istituto delle alte professionalità, utilizzando le risorse destinate a tale titolo, per gli Istituti e secondo le modalità già definite e previste all'art. 21 del CCRL 1° agosto 2002 e ss.mm.ii.

#### Art. 5 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si applica la disciplina prevista dai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e dal CCDIT stipulato il 31 ottobre 2003.

#### PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:


nella persona del Presidente: 21 dicembre 2006



#### PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

R.S.U. 21 dicembre 2006

(data)

  
(firma)


F.P. CGIL 21 dicembre 2006

(data)

  
(firma)


F.P.S. CISL 21 dicembre 2006

(data)

  
(firma)

UIL F.P.L. 21 dicembre 2006

(data)

  
(firma)


G.S.A.

(data)

(firma)

U.G.L. 21 dicembre 2006

(data)

  
(firma)

